

# PROCEDURE

---

## 1) Procedura "EPC"

- riservata alle guide alpine con cittadinanza UE e titolo ottenuto in paesi UE
- serve per esercitare sia stabilmente che temporaneamente
- come fare?

richiesta tramite piattaforma IMI

- validità (per esercizio temporaneo):

EPC - 18 mesi

iscrizione automatica alla sezione "Professionisti stranieri" dell'albo nazionale del Co.Na.G.A.I. - 18 mesi

- rinnovo: la procedura di rinnovo avviene attraverso la piattaforma IMI

## 2) Procedura "Riconoscimento del titolo per esercizio stabile"

- per Guide Alpine, Aspiranti Guida e Accompagnatori di Media Montagna
- serve per essere autorizzati all'esercizio stabile
- come fare?

1. domanda di riconoscimento del titolo al Dipartimento per lo Sport (o Province autonome di Bolzano e di Trento)

2. iscrizione annuale all'albo di un Collegio Regionale/Provinciale Guide Alpine

- validità:

riconoscimento del titolo - permanente

iscrizione all'albo di un Collegio Regionale/Provinciale - 1 anno civile

- rinnovo: poiché il riconoscimento del titolo è permanente, è necessario rinnovare solamente l'iscrizione al Collegio Regionale/Provinciale secondo le modalità previste dallo stesso

## Nota bene

Ricordiamo al professionista di **verificare** presso le Autorità competenti quanto previsto dalle leggi fiscali, sull'immigrazione e sul lavoro per l'esercizio stabile di una professione.

Invitiamo i professionisti a **verificare** preventivamente costi e documenti richiesti per l'iscrizione all'albo dei Collegi Regionali/Provinciali.

Tutti i Collegi hanno un **albo** per le Guide Alpine, non tutti i Collegi hanno un albo per gli Accompagnatori di Media Montagna.

# PROCEDURE

## 3) Procedura "Dichiarazione per esercizio temporaneo e occasionale"

- per Guide Alpine, Aspiranti Guida e Accompagnatori di Media Montagna con cittadinanza UE (o SEE) e titolo ottenuto in paesi UE (o SEE) o titolo UK ottenuto prima della Brexit
- serve per essere autorizzati all'esercizio temporaneo
- come fare?

1. dichiarazione per l'esercizio temporaneo e occasionale al Dipartimento per lo Sport (o Province autonome di Bolzano e di Trento)

2. iscrizione automatica alla sezione "Professionisti stranieri" dell'albo nazionale del Co.Na.G.A.I. (o dei Collegi delle Province autonome di Bolzano e di Trento)

- validità:

autorizzazione all'esercizio temporaneo rilasciata dal Dipartimento per lo Sport - 12 mesi

iscrizione alla sezione "Professionisti stranieri" dell'albo nazionale del Co.Na.G.A.I. - 12 mesi

- rinnovo: non esiste una procedura di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento per lo Sport; pertanto, il professionista deve ripetere ogni volta la procedura completa

## 4) Procedura "Richiesta di accesso parziale alla professione"

- per le professioni non riconosciute in Italia (es. guida canyoning) con cittadinanza UE (o SEE) e titolo ottenuto in paesi UE (o SEE)
- serve per essere autorizzati all'esercizio temporaneo
- come fare?

1. richiesta per l'accesso parziale alla professione al Dipartimento per lo Sport (o Province autonome di Bolzano e di Trento)

2. iscrizione automatica alla sezione "Professionisti stranieri" dell'albo nazionale del Co.Na.G.A.I. (o dei Collegi delle Province autonome di Bolzano e di Trento)

- validità:

autorizzazione all'accesso parziale / esercizio temporaneo rilasciata dal Dipartimento per lo Sport - 12 mesi

iscrizione alla sezione "Professionisti stranieri" dell'albo nazionale del Co.Na.G.A.I. - 12 mesi

- rinnovo: non esiste una procedura di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento per lo Sport; pertanto, il professionista deve ripetere ogni volta la procedura completa

### **Nota bene - per tutte le procedure**

**Se interessati a lavorare nelle province di Trento e Bolzano, verificare preventivamente quanto richiesto dalle Province di Trento e Bolzano per le varie domande.**

### **LINK UTILI**

EPC (European Professional Card)

Dipartimento per lo Sport

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Collegi Regionali/Provinciali

# EUROPEAN PROFESSIONAL CARD

---

- A) La Guida Alpina deve chiedere l'EPC nel paese d'origine.
- B) La Guida Alpina deve accedere al sito internet dell'ECAS ([link](#)) (servizio di autenticazione della Commissione europea - European Commission's Authentication Service), creare il proprio account e seguire la procedura indicata.
- C) La richiesta di rilascio dell'EPC viene automaticamente gestita dal Dipartimento per lo Sport che esamina la domanda e richiede, se necessario, la consulenza tecnica del Co.Na.G.A.I..
- D) Il Sistema IMI rilascia l'EPC che il professionista può scaricare accedendo al proprio account.
- E) I professionisti che hanno ottenuto l'EPC sono iscritti automaticamente alla sezione "Professionisti stranieri" dell'albo nazionale del Co.Na.G.A.I. (iscrizione necessaria per potere lavorare in Italia).

## **IMPORTANTE**

L'EPC e l'iscrizione all'albo del Co.Na.G.A.I. valgono **18 mesi** dalla data di rilascio dell'EPC.

Rinnovo: la procedura di rinnovo avviene attraverso la piattaforma IMI.

# RICONOSCIMENTO DEL TITOLO

A) Ogni professionista deve compilare, a seconda del caso, il modello "Domanda di riconoscimento del titolo conseguito nei paesi extra UE" o "Domanda di riconoscimento del titolo conseguito nei paesi UE" e allegare:

- copia documento di identità (carta di identità o passaporto)
- copia diploma
- copia tessera iscrizione Associazione di appartenenza in corso di validità
- iscrizione IFMGA in corso di validità (bollini annuali) o iscrizione UIMLA in corso di validità (bollini annuali) o standard formativo (documento rilasciato dall'Associazione di appartenenza che dichiara quali corsi di formazione ha seguito il professionista per ottenere il suo titolo, specificando argomenti e durata in giorni/ore)
- stabilimento legale, documento rilasciato dall'Associazione di appartenenza in cui essa indica i dati del professionista con il relativo titolo e dichiara che:
  - 1) è regolarmente iscritto all'Associazione
  - 2) ha domicilio professionale in ...
  - 3) può esercitare la professione indicata
  - 4) non ha in carico divieti o sospensioni
  - 5) è in regola con la formazione professionale continua
  - 6) ha regolare assicurazione rct in corso di validità
- copia pagamento 32 euro a Dipartimento per lo Sport.

B) La domanda e i relativi allegati devono essere inviati al Dipartimento per lo Sport via pec ([ufficiospo@pec.governo.it](mailto:ufficiospo@pec.governo.it)).

C) Il Dipartimento per lo Sport e il Collegio Nazionale esaminano la domanda e i documenti allegati.

D) Il Dipartimento emette il decreto di riconoscimento del titolo e lo trasmette al professionista.

E) I professionisti che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo, per esercitare in Italia, si devono iscrivere nell'albo di uno dei 14 Collegi Regionali/Provinciali. Si consiglia di verificare preventivamente costi e documenti richiesti per l'adesione ai Collegi Regionali/Provinciali.

F) I professionisti che vogliono lavorare in Italia devono verificare con le Autorità competenti tutto ciò che è richiesto dalle leggi sull'immigrazione, sul lavoro, fiscali.

## IMPORTANTE

Il riconoscimento del titolo serve per l'esercizio stabile della professione in Italia.

Ricordiamo al professionista di verificare presso le Autorità competenti quanto previsto dalle leggi fiscali, sull'immigrazione e sul lavoro per l'esercizio stabile di una professione.

Invitiamo i professionisti a verificare preventivamente costi e documenti richiesti per l'iscrizione all'albo dei Collegi Regionali/Provinciali.

Il riconoscimento del titolo rilasciato dal Dipartimento per lo Sport è **permanente**.

L'iscrizione all'albo del Collegio Regionale/Provinciale vale **1 anno civile**.

Rinnovo: non è necessario il rinnovo del riconoscimento del titolo; pertanto, è necessario rinnovare solamente l'iscrizione all'albo del Collegio Regionale/Provinciale secondo le modalità previste dallo stesso.

Tutti i Collegi hanno un albo per le Guide Alpine, non tutti i Collegi hanno un albo per gli Accompagnatori di Media Montagna.

**Se interessati a iscriversi nei collegi di Trento e Bolzano, verificare preventivamente quanto richiesto dalle Province di Trento e Bolzano per il riconoscimento del titolo.**

# ESERCIZIO TEMPORANEO

A) Ogni professionista deve compilare il modello "Dichiarazione per l'esercizio temporaneo e occasionale" e allegare:

- copia documento di identità (carta di identità o passaporto)
- copia diploma
- copia tessera iscrizione Associazione di appartenenza
- iscrizione IFMGA in corso di validità (bollini annuali) o iscrizione UIMLA in corso di validità (bollini annuali) o standard formativo (documento rilasciato dall'Associazione di appartenenza che dichiara quali corsi di formazione ha seguito il professionista per ottenere il suo titolo, specificando argomenti e durata in giorni/ore)
- stabilimento legale, documento rilasciato dall'Associazione di appartenenza in cui essa indica i dati del professionista con il relativo titolo e dichiara che:
  - 1) è regolarmente iscritto all'Associazione
  - 2) ha domicilio professionale in ...
  - 3) può esercitare la professione indicata
  - 4) non ha in carico divieti o sospensioni
  - 5) è in regola con la formazione professionale continua
  - 6) ha regolare assicurazione rct in corso di validità.
- copia pagamento 32 euro a Dipartimento per lo Sport

B) Le domande e i relativi allegati devono essere inviati al Dipartimento per lo Sport via pec ([ufficiosport@pec.governo.it](mailto:ufficiosport@pec.governo.it)).

C) Il Dipartimento per lo Sport e il Collegio Nazionale esaminano le domande.

D) Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione all'esercizio temporaneo e la trasmette al professionista.

E) I professionisti che hanno ottenuto l'autorizzazione sono iscritti automaticamente alla sezione "Professionisti stranieri" dell'albo del Co.Na.G.A.I. (iscrizione necessaria per potere lavorare in Italia).

## IMPORTANTE

L'autorizzazione del Dipartimento per lo Sport e l'iscrizione alla sezione "Professionisti stranieri" dell'albo del Co.Na.G.A.I. valgono **12 mesi** dalla data dell'autorizzazione stessa (no anno civile).

Rinnovo: il Dipartimento per lo Sport non prevede una procedura di rinnovo; pertanto, il professionista deve ripetere ogni volta la procedura completa.

Se interessati a iscriversi nei collegi di Trento e Bolzano, verificare preventivamente quanto richiesto dalle Province di Trento e Bolzano per il riconoscimento del titolo.

# ACCESSO PARZIALE

A) Ogni professionista deve presentare formale domanda in cui:

- indica le proprie generalità;
- dichiara, con riferimento al proprio titolo professionale, che fornirà solo servizi occasionali;
- specifica l'ente o la struttura, la sede e la data di rilascio del diploma;
- dichiara che sul territorio italiano si limiterà alle attività per le quali possiede la qualifica professionale e che non eserciterà alcune delle altre attività riservate alla professione di Guida Alpina;
- dichiara di provvedere, per l'anno in corso, ad adeguata copertura assicurativa per la responsabilità professionale legata al titolo posseduto;
- dichiara di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana e/o inglese;
- allega:
  - o copia documento di identità (carta di identità o passaporto);
  - o copia diploma del titolo professionale posseduto;
  - o attestazione dei corsi di aggiornamento effettuati;
  - o dichiarazione dell'autorità competente che attesta il legale stabilimento in (NAZIONE) per l'esercizio della professione dichiarata e che non gli è vietato esercitarla, neanche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato, nonché di possedere una copertura assicurativa per danni professionali valida fino al (data);
  - copia pagamento 32 euro a Dipartimento per lo Sport.

B) La domanda e i relativi allegati devono essere inviati al Dipartimento per lo Sport via pec ([ufficiosport@pec.governo.it](mailto:ufficiosport@pec.governo.it)).

C) Il Dipartimento per lo Sport e il Collegio Nazionale esaminano la domanda.

**Nota bene** Affinché il Collegio possa esaminare la domanda ed esprimere il proprio parere tecnico:

- è necessario che il professionista trasmetta anche il proprio **standard formativo**, documento rilasciato dall'Ente formatore al soggetto interessato contenente il programma completo dei corsi di formazione frequentati con specifica delle giornate, ore, materie ed esami sostenuti;
- è utile che il professionista trasmetta anche il proprio **stabilimento legale**, documento rilasciato dall'Associazione di appartenenza in cui essa indica i dati del professionista con il relativo titolo e dichiara che:
  - 1) è regolarmente iscritto all'Associazione
  - 2) ha domicilio professionale in ...
  - 3) può esercitare la professione indicata
  - 4) non ha in carico divieti o sospensioni
  - 5) è in regola con la formazione professionale continua
  - 6) ha regolare assicurazione rct in corso di validità.

D) Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione all'esercizio temporaneo / accesso parziale e lo trasmette al professionista.

# ACCESSO PARZIALE

---

E) I professionisti che hanno ottenuto l'autorizzazione sono iscritti automaticamente alla sezione "Professionisti stranieri" dell'albo nazionale del Co.Na.G.A.I. (iscrizione necessaria per potere lavorare in Italia).

## **IMPORTANTE**

L'autorizzazione del Dipartimento per lo Sport e l'iscrizione alla sezione "Professionisti stranieri" dell'albo nazionale del Co.Na.G.A.I. valgono **12 mesi** dalla data dell'autorizzazione stessa (no anno civile).

Rinnovo: il Dipartimento per lo Sport non prevede una procedura di rinnovo; pertanto, il professionista deve ripetere ogni volta la procedura completa.

Se interessati a iscriversi nei collegi di Trento e Bolzano, verificare preventivamente quanto richiesto dalle Province di Trento e Bolzano per il riconoscimento del titolo.